

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **La vendita delle opere d'arte al nodo della tassazione**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di opere d'arte**, anche se **occasionale**, può essere una operazione che presenta dei **risvolti di tipo fiscale**.

La compravendita di opere può sicuramente essere una attività imprenditoriale che viene svolta in **modo professionale**. La rilevanza fiscale di tali operazioni diventa quindi scontata.

Non è, tuttavia, infrequente il caso di una **persona fisica** che vende un'opera che ha magari rinvenuto in casa, acquistata dai genitori anni or sono o da lontani parenti.

In questo caso, l'unica norma che potrebbe far sorgere qualche dubbio interpretativo è rappresentata dall'[articolo 67 co. 1 lett. i\) Tuir](#), che annovera tra i **redditi diversi** “i **redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente**”.

La norma citata, tuttavia, mal si addice al caso del soggetto che **ha ricevuto l'opera in eredità o per donazione**. Più che di attività imprenditoriale occasionale, si dovrebbe parlare di mero **realizzo patrimoniale**.

Maggiori incertezze emergono, tuttavia, nel caso in cui l'opera sia stata **acquistata**.

Al riguardo, si deve ritenere, coerentemente con le osservazioni della **Cassazione, sentenza n. 21776 del 20.10.2011**, che si devono “**escludere quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso**, atteso che la predetta nozione implica necessariamente una **pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo** che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la **stretta relazione funzionale** - verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di **atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene funzione della successiva vendita**”.

In altre parole, anche se l'attività di impresa risulta **tassata** nonostante la **natura occasionale**, è comunque richiesto un **minimo di attività**, una **pluralità di atti**, un *quid pluris* rispetto all'attività connessa al mero realizzo patrimoniale.

Diversamente argomentando, infatti, potremmo attrarre a **tassazione** anche la **vendita occasionale di una bicicletta o di un'auto** da parte di un privato.

Ragionevolmente, la questione diviene più delicata per il c.d. **“collezionista dinamico”** che, pur svolgendo professionalmente una attività che magari nulla ha a che vedere con le opere d'arte, **effettua continue compravendite e reinveste in opere d'arte** il ricavato delle alienazioni. Non si può non rilevare come i contorni della casistica appaiano oltremodo incerti.

Ad ogni buon conto, **a prescindere dalla rilevanza fiscale della cessione**, vige comunque **l'obbligo di monitoraggio fiscale** per le **opere e le collezioni detenute all'estero** (quadro RW).

Si tratta, infatti, di **beni di natura patrimoniale** oggetto di monitoraggio a prescindere dalla produzione concreta di reddito.

La [circolare 43/E/2009](#), infatti, ha chiarito che *“l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli «... attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia ...».”*

In particolare, per tener conto della suddetta **esigenza**, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di **redditi imponibili** in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto **astratta o potenziale**.

Pertanto, i **contribuenti residenti in Italia** sono tenuti ad indicare nel **modulo RW** non soltanto le **attività estere di natura finanziaria** ma anche **gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione** di redditi imponibili in Italia.

Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli **immobili tenuti a disposizione**, gli **yacht**, gli **oggetti preziosi** e le **opere d'arte**, anche se **non produttivi di redditi**.